

**ACCORDO ECONOMICO TRA
ALLENATORI CON ABILITAZIONE PROFESSIONISTICA
E SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
CON VALIDITA' ANNUALE**

Con il presente accordo economico, da valere ad ogni effetto di legge, tra la società e l'allenatore sottoindicati:

• Società _____ sede _____ n.
matricola _____ rappresentata da _____
qualifica* _____

• Cognome e nome dell'allenatore _____
data e luogo di nascita _____ Cod. Fisc. _____
domicilio _____ Matricola Settore Tecnico _____

si conviene quanto segue:

1. Il sig. _____, regolarmente iscritto all'albo del Settore Tecnico F.I.G.C., si impegna a prestare la propria attività di allenatore responsabile della _____, a decorrere dal _____ e sino al 30 giugno della medesima stagione sportiva;
2. La Società si obbliga a corrispondere all'allenatore la somma complessiva lorda** di Euro (in cifre) _____ (in lettere) _____;
3. La somma di cui sopra, forfetaria ed onnicomprensiva di ogni e qualsivoglia attività, assorbe ogni altra voce, rimborso, o indennità cui, a qualsiasi titolo, l'allenatore abbia eventualmente diritto per legge, consuetudine generale o particolare o norma contrattuale preesistente, in conseguenza o in relazione all'attività svolta nella sua qualità di allenatore tesserato, anche in occasione di ritiri o trasferte.
4. la società e l'allenatore convengono, di comune accordo, il numero degli allenamenti settimanali e l'orario degli stessi;
5. L'allenatore ha ampia autonomia nella conduzione tecnica della squadra affidatagli e la società non potrà effettuare alcuna ingerenza nel campo delle competenze dell'allenatore, tale da non consentire allo stesso il proficuo svolgimento dell'incarico ricevuto o da apparire pregiudizievole per la stessa immagine dell'allenatore
6. Detto importo dovrà essere versato in un numero massimo di dieci soluzioni di pari importo, da versarsi in contanti o forme equivalenti presso la sede sociale o altro domicilio indicato dall'allenatore. Nel caso in cui l'allenatore sia stato esonerato, il pagamento dei compensi dovrà essere effettuato, da parte della società, presso la residenza o il domicilio dallo stesso dichiarati. La somma pattuita non è passibile di alcuna riduzione o sospensione, ed in caso di esonero le parti convengono:
 - a. che non verranno corrisposti i ratei della somma pattuita successivamente all'assunzione, da parte dell'allenatore, di nuovo incarico presso altra Società, nel caso di esonero prima dell'inizio del campionato di riferimento, fermo restando l'obbligo della società circa il riconoscimento dei ratei maturati sino alla stipulazione di altro vincolo;
 - b. che è dovuto il pagamento dell'intera somma pattuita per la stagione sportiva di riferimento, qualora l'esonero avvenga nel corso del campionato di riferimento;

7. La modifica dell'incarico conferito, sia per la conduzione di altra squadra della stessa società rispetto a quella oggetto dell'atto di tesseramento, sia per lo svolgimento di altri compiti, come quello di osservatore tecnico o altrimenti, potrà avvenire solo dietro consenso scritto dell'allenatore. Nel caso in cui sia esonerato dalla Società senza che sia concordato lo svolgimento di altra attività, l'allenatore potrà variare residenza o domicilio, dandone comunicazione scritta alla stessa società, ai fini della reperibilità;
8. la comunicazione di esonero dovrà avvenire in forma scritta. Qualora detta formalità non sia osservata dalla società, l'allenatore è tenuto, entro dieci giorni dal sollevamento dall'incarico, significare, a mezzo lettera raccomandata A.R., l'avvenuto esonero alla società, al Settore Tecnico ed all'AIAC, diffidando la società a formalizzare la decisione o, diversamente, a convocare l'allenatore per la ripresa dell'attività;
9. Le parti espressamente concordano che, con il presente atto, non intendono costituire alcun tipo di rapporto di lavoro e che ogni controversia concernente l'attuazione del medesimo sarà devoluta all'apposito Collegio Arbitrale già istituito presso la Lega Nazionale Dilettanti.

Il presente accordo economico deve essere depositato, a cura dell'allenatore, presso la sede del Comitato e/o della Divisione di appartenenza della Società, entro venti giorni dalla data di tesseramento dell'Allenatore stesso.

Il Legale Rappresentante della Società
(timbro Società)

L'Allenatore

Luogo _____ data _____

*inserire: direttore tecnico; allenatore di 1° Categoria; Allenatore di 2° Categoria.

** l'accordo economico non può inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di Euro 25.822,00.